



Decisione n. 40 del 24 settembre 2021

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90. (202115014)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 25.07.2021, trasmessa a mezzo raccomandata del 30.07.2021 ed acquisita in data 02.08.2021 al protocollo di questo Ufficio n. 1329 AC con la quale il Sig. (OMISSIS), in nome e per conto della propria figlia minore, ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto tacito formatosi sulla istanza di accesso agli atti del 02.06.2021 indirizzata al Comune di (OMISSIS) – e acquisita al protocollo di codesto Comune n. 3632 del 3.06.2021 - volta ad ottenere il rilascio “di copia non autentica del progetto e del collaudo dei lavori di realizzazione dello scivolo sulla Via (OMISSIS)”;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 1346 AC del 04.08.2021 con la quale, al fine di un corretto inquadramento della questione, questa Difesa Civica ha invitato il Comune di (OMISSIS) ad esplicitare, entro 30 giorni dalla data della richiesta, le ragioni ostative al rilascio della documentazione oggetto di accesso;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 30 giorni;

VISTA la nota di riscontro del Comune prot. n. 5746 del 02.09.2021, acquisita in pari data al protocollo di questo Ufficio n. 1505 AC, nella quale si afferma:

1. che la documentazione richiesta dal Sig. (OMISSIS) non è presente agli atti del Comune in quanto l'ufficio non ha ritenuto di doverla elaborare, avendo accertato l'impossibilità di realizzare una rampa di minor pendenza;
2. la richiesta di accesso appare preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione;



CONSIDERATO CHE, in relazione al punto 1., nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, non sono ostensibili documenti inesistenti;

CHE, in relazione al punto 2., l'istanza del Sig. (OMISSIS) non appare volta ad esercitare un controllo generalizzato, in quanto lo stesso è comunque titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, che viene meno esclusivamente per inesistenza della documentazione richiesta;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE questa Difesa Civica deve limitare la propria Decisione al solo procedimento di accesso, non potendo intervenire nel merito della questione;

CHE tale circostanza, comunque, non fa venir meno il diritto dell'istante a trovare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, una soluzione adeguata alle esigenze del minore;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è improcedibile, stante l'inesistenza dei documenti richiesti;
2. la presente decisione è comunicata all'Istante ed al Comune di (OMISSIS), che dovrà comunque farsi carico di individuare una soluzione adeguata alla problematica segnalata.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.